

(N. 1757)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DARIDA)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(ROGNONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1982

**Pensioni privilegiate spettanti ai superstiti dei magistrati  
caduti nell'adempimento del dovere, di cui alla legge  
1° agosto 1978, n. 437**

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 1° agosto 1978, n. 437, ha previsto la concessione, ai superstiti dei magistrati caduti nell'adempimento del dovere, della pensione privilegiata ordinaria, disponendo che essa venga calcolata sulla base del trattamento economico complessivo iniziale della qualifica immediatamente superiore (art. 1, primo comma), ed ha stabilito che quest'ultimo trattamento venga preso in considerazione per la liquidazione della pensione spettante ai superstiti dei dipendenti indicati nell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 (Corpi

di polizia), e nell'articolo 12 della legge 27 maggio 1977, n. 284 (personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena).

Per effetto della legge n. 437 citata, mentre è divenuta uguale per i superstiti di tutte le categorie di dipendenti suindicate la disciplina concernente il trattamento economico da prendere a base della pensione privilegiata — e cioè quello iniziale della qualifica superiore a quella rivestita all'epoca del decesso — diverso, invece, risulta il criterio di determinazione della pensione. Infatti,

mentre per le categorie di cui all'articolo 1 della legge n. 629 del 1973 e all'articolo 12 della legge n. 284 del 1977 la pensione è stabilita in misura pari al trattamento iniziale complessivo di attività della qualifica superiore, per i superstiti dei magistrati sarebbe invece pari all'80 per cento della base economica di cui all'articolo 1 della citata legge n. 437.

La stessa legge 1° agosto 1978, n. 437, inoltre, non ha esteso alle pensioni dei superstiti dei magistrati e del personale civile degli istituti penitenziari la speciale normativa del secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, che prevede la riliquidazione della pensione privilegiata in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente.

Il presente disegno di legge con gli articoli 1 e 3 si propone di eliminare tali discriminazioni che non hanno alcuna plausibile giustificazione e di concedere anche ai superstiti suindicati i cennati benefici, **che rappresentano un giusto riconoscimento del sacrificio della vita.**

L'articolo 2, per eliminare qualsiasi dubbio interpretativo, prevede l'applicabilità del beneficio di cui all'articolo 1 anche agli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1975.

L'articolo 4, poi, mira a colmare il vuoto legislativo venutosi a creare con l'approvazione della legge 2 aprile 1979, n. 97, in materia di equo indennizzo per i magistrati ordinari.

Prima dell'approvazione di tale legge l'equo indennizzo, di cui all'articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, spettante ai magistrati, veniva liquidato sul doppio stipendio del direttore generale, al cui trattamento economico i magistrati di cassazione erano agganciati. La nuova disposizione legislativa, dopo avere previsto lo sganciamento dei magistrati dal trattamento economico dei funzionari amministrativi, ha omesso di stabilire le modalità di liquidazione dell'equo indennizzo spettante ai magistrati. Tali modalità sono state regolate dall'articolo 154, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, entrata in vigore il 16 luglio 1980.

La nuova norma, però, ha omesso di prendere in considerazione il periodo dal 1° gennaio 1979, data di decorrenza del trattamento economico dei magistrati prevista dalla legge 2 aprile 1979, n. 97, al 16 luglio 1980, data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, il che rende impossibile la liquidazione dell'equo indennizzo per il periodo in questione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 1° agosto 1978, n. 437, sono sostituiti dai seguenti:

« La pensione privilegiata spettante al coniuge superstite ed agli orfani dei magistrati ordinari deceduti in attività di servizio per effetto di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose comunque connesse con le funzioni istituzionali esercitate, è stabilita in misura pari al trattamento iniziale complessivo di attività della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita all'epoca del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale, che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati, salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza del coniuge e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme vigenti per le pensioni privilegiate di reversibilità sul trattamento complessivo di cui al comma precedente ».

**Art. 2.**

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della entrata in vigore della presente legge ed a decorrere dal 1° gennaio 1975.

**Art. 3.**

La disposizione del secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, si applica ai superstiti dei magistrati ordinari e del personale civile degli istituti

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

penitenziari nelle ipotesi previste dall'articolo 1 della legge 1° agosto 1978, n. 437, con decorrenza dal 1° gennaio 1975.

## Art. 4.

La disposizione del quarto comma dell'articolo 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ha effetto dal 1° gennaio 1979.

## Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato a tutto l'anno 1982 in lire 450 milioni, farà carico allo stanziamento del capitolo 1071 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1982.